

# Messaggio

numero	data	Dipartimento
<b>7665</b>	15 maggio 2019	ISTITUZIONI
Concerne		

## **Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 10 dicembre 2018 presentata dal deputato Massimiliano Ay “Per un’ autorità giudiziaria indipendente competente per le denunce contro le autorità di Polizia”**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

abbiamo esaminato la mozione del 10 dicembre 2018 presentata da *Massimiliano Ay*, nella quale si chiede l’istituzione di un’ autorità giudiziaria indipendente incaricata di ricevere e indagare sulle denunce presentate dai cittadini contro le autorità di polizia. Con il presente rapporto prendiamo posizione sulle considerazioni e sulla proposta contenuta nella mozione in oggetto.

Si può constatare che le denunce di cittadini nei confronti di agenti della Polizia cantonale o delle Polizie comunali vengono (quasi) sempre sporte presso il Ministero Pubblico, ove i Procuratori Pubblici agiscono autonomamente nell’ambito dei procedimenti di loro competenza (art. 67 cpv. 6 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006; LOG, RL 177.100). Se una denuncia viene sporta presso la Polizia, la stessa trasmette per prassi immediatamente l’esposto alla Procura.

Fatta questa premessa e constatato che effettivamente, in caso di conflitti d’interesse evidenti, è sempre possibile ricorrere a un Procuratore Pubblico straordinario fra i Magistrati attivi in altri Cantoni, si rileva che il Tribunale Federale, dopo aver preso atto delle raccomandazioni emanate nel giugno 2015 dal Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura, rispettivamente dopo aver esaminato un rapporto del giugno 2007 di Amnesty International sul medesimo tema, ha stabilito che un procuratore di un Cantone, fatti salvi eventuali contrari elementi concreti, dispone di sufficiente indipendenza quando istruisce un procedimento contro un agente di polizia di un altro Cantone (DTF 138 IV 142, consid. 2.5).

Per quanto riguarda il Ticino, si richiama la sentenza (di principio) della Corte dei reclami penali del 14.09.2015, secondo cui, riassumendo, un caso avviato nei confronti di un agente di Polizia “*dovrà essere assegnato soltanto ad un pubblico ministero che non si trovi in una situazione di possibile conflitto: ritenuto che il Ministero Pubblico è suddiviso, al suo interno, in una Sezione reati finanziari e in una Sezione reati di Polizia (art. 67 cpv. 3 LOG), secondo la specializzazione dei procuratori pubblici, si può pensare di attribuire le inchieste su poliziotti che lavorano con una Sezione ai magistrati inquirenti attivi nell’altra Sezione per garantire la loro piena indipendenza. Alternativamente, e come risulta anche dallo studio Rechtsschutz gegen polizeiliche Übergriffe - Eine Darstellung der Beschwerdemechanismen in der Schweiz, Studie zuhanden des Lenkungsausschusses des (EDA/EJPD) des*

*Schweizerischen Kompetenzzentrums für Menschenrechte<sup>1</sup>, al Procuratore generale o a uno dei due sostituti, in quest'ultimo caso dell'altra Sezione". Per la Corte dei reclami penali, di conseguenza, non vi è alcuna necessità di istituire un'autorità giudiziaria indipendente.*

Inoltre, si sottolinea che negli ultimi anni la cronaca giudiziaria restituisce casi in cui le corti hanno riconosciuto la colpevolezza di agenti di polizia; dimostrazione che magistrati inquirenti e giudicanti agiscono in piena indipendenza.

Oltre a ciò, anche se il perseguimento penale è la garanzia di tutela giuridica più importante, esiste la possibilità informale di reclamo del cittadino, strumento non normato che non conferisce alcun diritto all'autore della denuncia. Nonostante questo, non è utile soltanto come strumento per la polizia stessa al fine di correggere degli errori, ma risulta utile per risolvere il conflitto tra cittadino e polizia senza burocrazia.

Infine, altro strumento che non conferisce alcun diritto di parte, è la denuncia all'autorità di sorveglianza, con la quale il cittadino si rivolge all'autorità amministrativa gerarchicamente superiore, per quanto riguarda la Polizia cantonale al qui scrivente Consiglio. Se ritenuto necessario, lo stesso può avviare degli accertamenti interni per chiarire se ci sia la necessità di intervenire amministrativamente, sia per quanto attiene ad un miglioramento dei processi sia per quanto riguarda eventuali comportamenti sconvenienti tenuti da funzionari.

Per quanto sopra esposto non riteniamo dunque di dover dar seguito alla proposta di creare un'istanza giudiziaria separata competente per le denunce contro le autorità di polizia e proponiamo quindi di respingere la mozione.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Christian Vitta

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Annessa: Mozione 10 dicembre 2018

---

<sup>1</sup> [https://www.skmr.ch/cms/upload/pdf/150319\\_SKMR\\_Studie\\_Rechtsschutz\\_Polizei.pdf](https://www.skmr.ch/cms/upload/pdf/150319_SKMR_Studie_Rechtsschutz_Polizei.pdf)

## **MOZIONE**

### **Per un'autorità giudiziaria indipendente competente per le denunce contro le autorità di Polizia**

del 10 dicembre 2018

In Svizzera, così come nel Canton Ticino, non esiste un'indipendenza dei Tribunali penali nei confronti della Polizia e del Ministero pubblico. A differenza dei suoi vicini europei, il sistema svizzero non prevede un'istanza indipendente incaricata di indagare sulle denunce di presunti abusi commessi da parte delle forze dell'ordine.

Oggi i cittadini che intendono segnalare il comportamento di un agente di Polizia devono sporgere una denuncia proprio all'istituzione ritenuta responsabile, vale a dire la Polizia stessa. Una situazione paradossale, la cui mancanza di indipendenza appare evidente.

Con questo atto parlamentare non si intende mettere in dubbio a priori la serietà con cui finora si è intervenuti in questi casi, né si intende gettare un clima di sfiducia sul lavoro quotidiano degli agenti, ma è evidente che, quando si rende necessario intervenire per un potenziale abuso di Polizia, occorre fornire ai cittadini la garanzia di massima indipendenza e dunque di credibilità a tutto vantaggio della fiducia nelle istituzioni.

Occorre insomma al più presto sanare questa contraddizione, a maggior ragione visto che già nel 2005 il Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura aveva raccomandato alla Confederazione di istituire un meccanismo che garantisse che i reclami contro i funzionari di Polizia potessero venir esaminati in altra maniera. Preoccupazioni simili sono state espresse anche da altri organismi, a partire dal commissario europeo per i diritti umani. Simili discussioni sono avvenute peraltro pure in altri parlamenti cantonali.

La presente mozione chiede quindi al Consiglio di Stato di istituire un'autorità giudiziaria indipendente competente a ricevere e indagare sulle denunce presentate dai cittadini contro le autorità di Polizia.

Massimiliano Ay